COMUNE DI GARGALLO

DETERMINAZIONE

N. 110 DEL 15/10/2026 REG.GENERALE
N.52 DEL 15/10/2026 AREA TECNICA

OGGETTO:

INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA FULMINAZIONE DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE DI VIA VILLETTE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00. CIG: BD62E60699

L'anno duemilaventisei del mese di ottobre del giorno quindici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27.11.2025 è stato approvato la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUPS) per il periodo 2026/2028 e relativi allegati;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 22.12.2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Gargallo per il Triennio 2026/2028;
- l'art. 107 d.lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali) disciplina le competenze dei Responsabili del Servizio ed in particolare il comma 2 secondo il quale "*spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108*";
- l'art. 6 bis l. n. 241/1990 in merito al conflitto d'interessi del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti dispone che "*il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*";

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 151 del 01.08.2011, si deve provvedere ogni cinque anni al rinnovo periodico di conformità antincendio e nello specifico per la struttura polifunzionale di via Villette;

VISTO che si rende necessario provvedere alla nuova valutazione del rischio da fulminazione della struttura polifunzionale in quanto documento necessario al fine del rinnovo del CPI;

DATO ATTO CHE

- ex art. 17 d.lgs. 36/2023 "*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";
- altresì, ex art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 la determinazione del responsabile del procedimento deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ex art. 48 d.lgs. n. 36/2023 "*l'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro*";
- ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 "*l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*";
- ex art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 36/2023 "*Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. […] In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro*";
- ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari *"per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni*";

CONSTATATO che è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023;

VISTO il preventivo dell'Ing. Andrea Salvioni, con sede legale ad Arona (NO) in via Milano n. 104, C.F. SLVNDR77R28F952D – P.IVA 02155890037, pervenuto in data 09/10/2026 al prot. n. 3770, dal quale risulta che il costo della prestazione richiesta risulta pari a € 1.400,00, oltre contributi previdenziali pari al 4% e IVA 22%;

CONSIDERATO che, in casi di modesta rilevanza economica, in condizioni di urgenza ed avendo come riferimento l'efficacia dell'azione amministrativa, può essere utile procedere all'affidamento dei servizi e delle forniture a ditte di fiducia anche non presenti sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (ME.PA), fatte salve in ogni caso tutte le ulteriori valutazioni attinenti alla convenienza economica;

CONSIDERATO che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 euro, Iva esclusa;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 52 d.Lgs. n. 36/2023 "*nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti*";
- è necessario provvedere alla stipulazione del contratto mediante lo scambio di lettera commerciale come stabilito dalla normativa ai sensi dell'art. 18 d.Lgs. n. 36/2023 secondo cui "*il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto*";

CONSIDERATO CHE

- è stato appurata la congruità del prezzo praticato dalla suddetta ditta in quanto la medesima è in grado di fornire un servizio rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
- ai sensi dell'art. 52 d.Lgs. n. 36/2023 "*nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti*";
- è necessario provvedere alla stipulazione del contratto mediante lo scambio di lettera commerciale come stabilito dalla normativa ai sensi dell'art. 18 d.Lgs. n. 36/2023 secondo cui "*il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto*";

RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare il servizio di cui all'oggetto Ing. Andrea Salvioni, con sede legale ad Arona (NO) in via Milano n. 104, C.F. SLVNDR77R28F952D – P.IVA 02155890037;

VERIFICATO CHE

- L. n. 136/2010 dispone che l'operatore economico affidatario assuma l'obbligo di osservare puntualmente tutte le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che, a tal fine, il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: CIG n. BD62E60699;
- che la spesa relativa al contratto è finanziata con le seguenti risorse: cap. 470/1062/99 anno di esercizio 2026, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;
- è stata verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in mediante acquisizione del DURC regolare;
- il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9, co. 1, lett. a punto 2) D.L. n. 78/2009;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: provvedere alla valutazione del rischio da fulminazione della struttura polifunzionale di via Villette;
- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) d.lgs. n. 36/2023 dalla normativa di settore in ragione dell'elemento del prezzo;
- il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 18 d.lgs. n. 36/2023 mediante lettera commerciale;

VISTI

- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);
- il D.Lgs.n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs.n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n.118/2011;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

DETERMINA

1) di affidare, per le ragioni in premessa, mediante affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lettera b) D.Lgs. n. 36/2023, all'operatore economico dell'Ing. Andrea Salvioni, con sede legale ad Arona (NO) in via Milano n. 104, C.F. SLVNDR77R28F952D – P.IVA 02155890037, il servizio relativo alla valutazione del rischio da fulminazione della struttura polifunzionale al costo di € 1.400,00 oltre contributi previdenziali del 4% pari € 56,00, oltre € 320,32 per IVA 22% per un totale di € 1.776,32;
2) di impegnare la somma di **Euro 1.776,62** al cap. 470/1062/99 anno di esercizio 2026;
3) di attestare, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica, secondo quanto stabilito dalle misure organizzative adottate dall'ente nei limiti ivi previsti;
4) di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, dando atto che la presente determinazione diventa esecutiva a fronte di detta apposizione ex art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
5) di dare atto che dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;
6) di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa con successivo atto a fronte del ricevimento di regolare fattura;
7) di comunicare l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento e del responsabile unico del progetto ex art. 15 d.lgs. n. 36/2023 ai soggetti di cui all'art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 241 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse;
8) di trasmettere l'originale del presente provvedimento all'ufficio di segreteria affinché lo inserisca nella raccolta ufficiale e pubblichi copia dello stesso all'albo pretorio online per la durata di quindici giorni e ne rilasci le copie su richiesta o d'ufficio.
9) di provvedere, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n.33/2013 e 28 del D. Lgs. n.36/2023;

Gargallo, lì 15 ottobre 2026

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
Arch. Marzia Bonola